

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO

SERVIZI PIAZZOLA DI RABBI

DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

CIG _____

N. Rep. ____/pr di data _____

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di

_____ nella sede della Comunità della Valle di Sole, in Via 4

Novembre nr 4 a Malè, sono presenti i signori:

- Sig.ra Rizzi Cristina, nata a Cles 27.05.1966 la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità della Valle di Sole, cod. fiscale 92019720223, P. Iva 02192020226 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio-Assistenziale dell'Ente medesimo, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente n. 9 del 01.03.2017;

e

- Sig. Suighi Maurizio, nato a Magenta (MI) il 09/06/1972, il quale interviene in qualità di Legale rappresentante di "Il Sole" Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Cavizzana (Tn) in via Civico, 40 Codice fiscale e Partita IVA n. 01750480228, aggiudicatario della fornitura in oggetto.

Premesso che:

- con deliberazione n. 115 di data 04.12.2017 il Comitato Esecutivo della Comunità emanava l'atto di indirizzo per l'indizione di un confronto

concorrenziale per l'affidamento della gestione del Centro Servizi Piazzola di Rabbi della Comunità della Valle di Sole con riferimento al periodo di 10 mesi, ad un soggetto terzo idoneo al convenzionamento.

- con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n. ____ di data ____ veniva infine affidato ____, l'incarico oggetto della presente convenzione.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Individuazione dei contraenti e del servizio affidato in gestione

La Comunità della Valle di Sole, di seguito denominata **“Comunità”**, affida a “Il Sole Società Cooperativa Sociale Onlus” di Cavizzana, di seguito denominata **“Soggetto aggiudicatario”**, che accetta, la gestione del Centro Servizi Piazzola di Rabbi, secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli. Detti interventi sono attuati secondo quanto disposto dalla Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 *“Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento”*, dalle vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, nonché dalla Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 *“Politiche sociali nella provincia di Trento”*, e riguardano il complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale a persone singole o a nuclei familiari che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. Essi consentono la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali

Le finalità del Centro di Servizi sono quelle di:

- mantenere, rafforzare e ripristinare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel nucleo familiare, anche promuovendo ed attivando le risorse esterne al nucleo;
- prevenire i rischi di disgregazione sociale e di isolamento e rimuovere le condizioni di emarginazione;
- evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali e sanitarie e favorire i rientri nella propria abitazione, attraverso progetti di riabilitazione mirati.

Il Soggetto aggiudicatario s'impegna a dare piena e costante attuazione a quanto previsto nel progetto di organizzazione dei servizi dal medesimo presentato in sede di offerta, fatti salvi eventuali adeguamenti che potranno essere richiesti successivamente dalla Comunità, con particolare riferimento al modello organizzativo del Servizio.

Art. 2

Destinatari degli interventi

Possono fruire degli interventi oggetto della presente convenzione anziani autosufficienti o con un parziale grado di compromissione delle capacità funzionali che vivono nella propria abitazione o in alloggi protetti e persone adulte destinatarie di interventi di assistenza domiciliare residenti nel territorio di competenza della Comunità segnalati dal Servizio Sociale, autorizzati dalla competente struttura organizzativa della Comunità, ed in particolare quelle persone che indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio

di emarginazione.

Art. 3

Prestazioni oggetto del presente contratto

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad attuare gli interventi forniti presso il Centro Servizi Piazzola di Rabbi in aderenza al Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) elaborato da parte della Comunità. Le prestazioni fornite dal Centro Servizi in collegamento, in particolare, con l'assistenza domiciliare, individuate dalla Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 *"Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento"*, nonché dalle vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, si caratterizzano per la polifunzionalità e comprendono in particolare:

- ☐ Prestazioni relative alla cura e all'igiene personale, compreso l'eventuale servizio di pedicure.
- ☐ Socializzazione: attività ludiche, manuali, artistico-culturali e ricreative.
- ☐ Attivazione di spazi per il riposo pomeridiano.
- ☐ Attivazione del servizio di trasporto: integrato con mezzi pubblici, mezzi privati e mezzi propri del soggetto aggiudicatario per l'accesso/recesso programmato giornaliero (si rimanda al progetto di organizzazione dei servizi presentato dal soggetto aggiudicatario). Su segnalazione del Servizio sociale il soggetto aggiudicatario provvederà al trasporto individualizzato nell'ambito territoriale di utenza del Servizio Sociale della Bassa Val di Sole (Comuni di: Dimaro-Folgarida, Crevinana, Malè, Terzolas, Caldes, Cavizzana e Rabbi).
- ☐ Servizio di ristorazione: somministrazione del pasto di mezzogiorno e dell'eventuale merenda pomeridiana. Il soggetto aggiudicatario provvederà al

ritiro del pasto, da somministrare agli utenti frequentanti il Centro, presso il punto di confezionamento pasti di Malè, al quale devono essere restituiti i contenitori vuoti del pasto consumato il giorno precedente, debitamente puliti.

☐ Attività fisica di mantenimento.

La tipologia delle attività e l'organizzazione del Centro possono essere integrate in relazione alle specifiche esigenze espresse, tenuto conto delle risorse comunitarie e di volontariato disponibili.

Art. 4

Gestione e modalità organizzative

L'apertura del Centro sarà garantita dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, con orario dalle **10.30 alle 16.00, per un minimo di 5,5 ore frontali giornaliere.**

Il soggetto aggiudicatario del servizio potrà inoltre tenere aperto il centro anche in giorni e tempi diversi per attività complementari a quelle previste dalla presente convenzione.

Sarà cura della Comunità segnalare al personale del soggetto aggiudicatario, operante presso il Centro, le nuove ammissioni o eventuali cambiamenti relativi al servizio.

Obblighi del soggetto aggiudicatario:

L'aggiudicatario del servizio deve assicurare:

- a. il ritiro del pasto entro le ore 11.00 presso il punto di confezionamento pasti di Malè. Il trasporto del pasto deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare di quelle previste dal Reg. (CE) 29.04.2004, n. 852/2004. In particolare, i veicoli utilizzati per il trasporto del pasto devono essere puliti accuratamente nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione. Sarà cura del soggetto

aggiudicatario provvedere inoltre alla necessaria autorizzazione sanitaria per gli automezzi destinati al trasporto dei pasti. Il trasporto dei pasti deve essere organizzato dal soggetto aggiudicatario in modo che i pasti giungano al Centro servizi in condizioni organolettiche ottimali considerati, in particolare, i tempi di conservazione dei pasti a temperature adeguate da parte dei contenitori termici utilizzati dai confezionatori,

b. somministrazione del pasto agli utenti,

c. restituzione al centro di confezionamento pasti di Malè dei contenitori vuoti debitamente puliti,

d. predisposizione giornaliera della sala da pranzo, compreso l'allestimento dei tavoli;

e. pulizia ordinaria quotidiana dei locali (ivi compresi i servizi igienici e la ricarica degli asciugamani di carta, delle bobine di carta e del sapone liquido per gli appositi distributori ...) e delle attrezzature/arredi/stoviglie/vasellame, oltreché il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei contenitori pasti,

f. servizio di trasporto utenti: il Soggetto aggiudicatario s'impegna ad effettuare il servizio di trasporto di persone, utenti frequentanti il Centro servizi di Rabbi, per favorire l'accesso alle attività socio-assistenziali e socio-ricreativo-culturale organizzate presso lo stesso. Per il trasporto il soggetto aggiudicatario deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di trasporto di persone. Gli autoveicoli utilizzati devono altresì essere in regola con le vigenti norme sulla circolazione, sicurezza ed assicurazione ed essere attrezzati anche per il trasporto di persone disabili, qualora si dovesse rendere necessario il trasporto di tale tipologia di utenza. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di

abilitazione professionale e con copertura assicurativa di responsabilità civile

verso terzi. L'aggiudicatario deve garantire il trasporto andata/ritorno

dell'utenza anche dalla propria dimora in caso di necessità, nei giorni di

apertura del centro. L'aggiudicatario deve altresì garantire il necessario

supporto agli utenti nel momento di salita e discesa dal mezzo e l'assistenza al

bisogno durante il percorso oltre all'eventuale accompagnamento dell'utente

dal mezzo alla propria abitazione o alla struttura. Giornalmente il servizio

prevede il trasporto di circa 8 persone. E' previsto, inoltre, una maggior

frequenza, in genere nella giornata di giovedì, in cui è consuetudine aprire il

Centro per il pasto e per passare insieme il pomeriggio con altri anziani e in

particolare con i frequentanti il circolo anziani sito al piano terra del medesimo

rustico ristrutturato. Su richiesta della Comunità deve essere garantita la

disponibilità di un mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili, senza alcun

onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Il compenso del servizio trasporto,

quale attività accessoria alla gestione del Centro, rientra nel compenso

complessivo riconosciuto al soggetto aggiudicatario per il servizio di cui alla

presente convenzione indicato all'art. 18;

g. gestione della porzione d'immobile affidata ed in particolare gli interventi

necessari relativi alla manutenzione ordinaria degli impianti di acqua, gas, luce

e sanitari, dovuti a rotture, guasti, o delle attrezzature/apparecchiature/arredi e

varie, vasellame e simili, nonché le riparazioni di piccola manutenzione relative

alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri, dei

soffitti e degli infissi, alle piastrelle di pavimentazione e rivestimento, nonché

quelle accessorie;

h. pagamento, a suo totale carico dei servizi inerenti la gestione del centro: acqua,

energia elettrica, riscaldamento, gas o altro combustibile necessario al funzionamento dei locali ed altre forniture. In particolare, sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese per utenze o servizi dallo stesso utilizzati secondo le ripartizioni derivanti dal contratto di comodato stipulato fra la Comunità e la proprietà dell'immobile.

i. rimozione e successivo trasporto dei rifiuti e degli imballaggi ai bidoni o cassoni all'uopo predisposti, con l'osservanza, in materia di raccolta differenziata, del sistema vigente in ambito della Comunità e delle relative modalità gestionali.

l. per quanto concerne il personale di servizio a garantire:

a) il rispetto da parte del personale impiegato delle norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro;

b) la partecipazione da parte del personale impiegato nel servizio a corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonché ad iniziative di educazione e di informazione degli utenti promosse dalla Comunità o in collaborazione con altri soggetti.

c) l'osservanza del divieto di fumo come disposto dall'art. 22 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. e della successiva L. 16.01.2003 n. 3 art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori".

b. Obblighi della Comunità:

La Comunità mette a disposizione in uso gratuito le attrezzature e gli arredi necessari all'espletamento del servizio, garantendone la perfetta efficienza e la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, come stabilito dal D.Lgs 81/2008, secondo apposito inventario predisposto dalla Comunità e sottoscritto dal soggetto aggiudicatario al

momento dell'avvio del servizio. Le attrezzature e gli arredi presenti nel centro non potranno essere dislocati presso altre strutture dal soggetto aggiudicatario senza preventiva richiesta e conseguente autorizzazione da parte della Comunità. La Comunità assicurerà i necessari interventi di manutenzione segnalati dal soggetto aggiudicatario, e che non rientrano negli interventi posti a carico dello stesso.

Art. 5

Modalità di gestione

E' fatto divieto assoluto di sub affidare in tutto o in parte le prestazioni oggetto della presente convenzione, come pure è vietata la cessione del presente contratto.

Per quanto riguarda le prestazioni di:

- ☐ somministrazione pasti;
- ☐ pedicure;
- ☐ educazione motoria;
- ☐ attività extra centro;
- ☐ trasporti;

il soggetto aggiudicatario può avvalersi di personale non dipendente mediante la stipula di contratti d'opera con professionisti esterni, come previsto dall'art. 2222 del Codice Civile. Per il trasporto, il soggetto aggiudicatario potrà avvalersi anche della collaborazione di altri soggetti operanti nel settore. Qualora venga messo a disposizione un mezzo di proprietà della Comunità, l'utilizzo dello stesso e le modalità di gestione verranno regolate da un apposito disciplinare d'uso. Particolari prestazioni di cura e di igiene dovranno essere concordate con il servizio sociale della Comunità. A fronte dell'attività ordinaria il soggetto c aggiudicatario si impegna a perseguire, durante il convenzionamento, l'obiettivo

relativo all'incremento della partecipazione dell'utenza nelle varie attività oggetto della presente. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato raccogliendo i dati giornalieri di presenza dell'utenza (cognome, nome, età, residenza, orari di presenza) distintamente per attività.

Art. 6

Registrazione e documentazione dei dati e delle attività

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a documentare l'attività svolta mediante un prospetto analitico riassuntivo, da concordare con il Servizio socio assistenziale, recante per ogni singolo utente e per ogni giorno, la quantità delle prestazioni effettuate.

In ordine alla documentazione dell'attività oggetto della presente convenzione, il soggetto aggiudicatario è tenuto inoltre a predisporre e presentare alla Comunità una relazione sull'attività complessiva svolta nell'anno di convenzione e sui risultati conseguiti. Detta relazione dovrà riportare nello specifico:

- ☛ lo stato di attuazione del servizio affidato, con specifico riferimento al progetto di organizzazione del servizio presentato in sede di offerta, evidenziando gli elementi di criticità e di sviluppo quali-quantitativo;
- ☛ il numero di operatori che hanno svolto la loro attività nell'anno di riferimento;
- ☛ gli esiti del processo di valutazione di cui all'art. 7 della presente convenzione;
- ☛ dati statistici sulla tipologia dell'utenza, con relative osservazioni ed analisi;
- ☛ eventuali esiti circa la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 7

Valutazione interna del servizio

Il Soggetto aggiudicatario assicura, nell'arco di durata della presente convenzione,

l'attuazione di un idoneo processo di valutazione interna rispetto all'attività svolta ed ai servizi erogati, nonché alla soddisfazione dell'utenza. Gli esiti di tale processo di valutazione dovranno essere altresì riportati nella relazione annuale finale, stilata a cura del Soggetto aggiudicatario.

Art. 8

Gestione dei rapporti convenzionali e protocolli operativi

I rapporti tra il Soggetto aggiudicatario e la Comunità per l'attuazione della presente convenzione, che non attengano al funzionamento ordinario dei servizi, così come disciplinato nei precedenti articoli, saranno gestiti dalla Direzione del Soggetto aggiudicatario e dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità. Nell'ambito della gestione di tali rapporti e, qualora fosse necessario per un miglior funzionamento dei servizi, potranno essere definiti ed applicati protocolli operativi concordati tra le parti.

Art. 9

Referente tecnico operativo

Per le attività oggetto della presente convenzione il soggetto aggiudicatario conferma nella persona del dott. Suighi Maurizio, conformemente a quanto indicato in sede di approvazione del progetto, il referente tecnico-operativo responsabile dell'erogazione dei servizi affidati ed incaricato dei rapporti con il Servizio Attività Socio-Assistenziali della Comunità. Il referente tecnico-operativo è tenuto a garantire il rispetto dei principi di integrazione con il servizio pubblico ed a partecipare alle riunioni periodiche di programmazione e verifica dei piani individuali d'intervento, fissate d'intesa con il Servizio competente della Comunità. Il referente tecnico-operativo o il Servizio Sociale della Comunità potranno richiedere specifiche riunioni per le situazioni di particolare complessità,

coinvolgendo se del caso, anche gli operatori direttamente impiegati nell'erogazione del servizio. L'eventuale sostituzione del referente tecnico-operativo dovrà essere immediatamente comunicata alla Comunità.

Art. 10

Personale

Il Soggetto aggiudicatario dovrà assicurare personale di direzione, di coordinamento tecnico-organizzativo, amministrativo e di assistenza in numero sufficiente a garantire le esigenze assistenziali e gestionali ed un regolare e qualificato svolgimento dei servizi affidati, tenuto conto dei parametri stabiliti in sede di offerta. In particolare, il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare:

➤ n. 2 operatori (per un totale stimato di n. 40 ore settimanali) di cui n. 1 con ruolo di coordinamento delle attività del centro, aventi il titolo di studio almeno di scuola media superiore e almeno uno in possesso di diploma O.S.A./O.S.S o titoli superiori in ambiti delle scienze socio-educative, in alternativa, 2 anni, anche se non continuativi, di documentata esperienza di lavoro in servizi domiciliari, semi-residenziali o residenziali per anziani, disabili o minori.

➤ n. 1 personale di direzione e coordinamento, nella figura del referente tecnico-operativo, con caratteristiche conformi a quanto indicato nel progetto presentato in sede di offerta (per un totale di n. 1 ora settimanale). Il personale di direzione e di coordinamento deve essere in possesso di specifica preparazione, sia in rapporto alle attività di carattere organizzativo/gestionale, sia a quelle di carattere relazionale.

Qualora, per qualsiasi motivo un operatore fosse impedito a raggiungere il posto di lavoro, il Soggetto aggiudicatario dovrà provvedere comunque a garantire il servizio, attraverso il ricorso ad altro personale in possesso dei requisiti prescritti.

Le prestazioni di pedicure, educazione motoria, trasporto utenti, e altre attività extra centro, potranno essere gestite dal soggetto aggiudicatario in forma diretta o avvalendosi delle modalità previste dall'articolo 5. Entro 10 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, il soggetto aggiudicatario invierà alla Comunità l'elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante, di tutto il personale impiegato nei servizi oggetto di convenzione, distinto tra personale di assistenza e di direzione e coordinamento, recante per ciascuna persona:

- ☐ Cognome e nome;
- ☐ Comune e data di nascita;
- ☐ Tipo di rapporto con il soggetto aggiudicatario e data di inizio rapporto;
- ☐ Qualifica professionale, diploma o esperienza professionale;
- ☐ Mansioni espletate.

Il soggetto aggiudicatario segnalerà alla Comunità ogni variazione intervenuta nel personale impiegato e dovrà garantire il rispetto degli impegni assunti come da progetto approvato. Il personale del soggetto aggiudicatario, che opera nei servizi di cui alla presente convenzione, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione realizzate a livello istituzionale nell'ambito della normativa socio-assistenziale vigente. Il soggetto aggiudicatario s'impegna a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi di legge, nonché ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra. Risulta a carico del soggetto aggiudicatario provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il proprio personale

dipendente. E' altresì onere del soggetto aggiudicatario controllare che tutte le norme igieniche, anche quelle relative al vestiario, vengano rigorosamente rispettate dal proprio personale.

Art. 11

Clausola Sociale – imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

Visto l'art. 50 del D.l.g.s. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 32, comma 2, L.P. 2/2016, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dal Soggetto aggiudicatario, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per il Soggetto aggiudicatario l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.

Art. 12

Attività di volontariato

Il soggetto aggiudicatario si impegna a realizzare attività di promozione del volontariato ed a perseguire l'obiettivo di incrementarne la partecipazione nelle varie attività oggetto della presente convenzione o per prestazioni integrative e complementari. La relazione consuntiva di cui all'art. 6 che il soggetto aggiudicatario è tenuto a redigere al termine del periodo della convenzione, dovrà contenere anche gli elementi sul coinvolgimento e le modalità di partecipazione del volontariato all'attività del Centro.

Art. 13

Applicazione del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008

Il soggetto aggiudicatario, nell'ambito delle proprie competenze, assicura il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, i rischi inerenti la struttura del Centro e le attività presso di essa devono essere identificati dalla Cooperativa (es. somministrazione pasti, pulizie cucina...), mediante il documento di valutazione dei rischi (DUVR). Il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) è a carico della Comunità e sottoscritto dalla Cooperativa, nel caso di attività svolte in collaborazione con il personale della stessa. Le parti, in applicazione del disposto del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, dichiarano che, per quanto concerne il servizio di cui alla presente convenzione non sussistono interferenze tra i dipendenti della Comunità e gli incaricati del Soggetto aggiudicatario, in quanto non si prevede la compresenza nell'erogazione di servizi e prestazioni nel medesimo contesto. Il costo relativo ai rischi da interferenza è pertanto pari ad € 0,00.

Art. 14

Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs 196/2003

Il soggetto aggiudicatario è tenuto in solido, con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità. Lo stesso s'impegna a trattare i dati degli utenti secondo le

disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed è nominato dalla Comunità quale incaricato del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio. Nell'ambito dell'attività oggetto del presente atto, il Soggetto aggiudicatario potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni, sensibili e giudiziari relativi agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale. Ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia, il Soggetto aggiudicatario è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella presente convenzione, nei limiti e per la durata della stessa. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nel presente contratto e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei soggetti destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del servizio stesso. Il Soggetto aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati, così come sancito dalla Parte I, Titolo III, capi I (Regole per tutti i trattamenti) e II (Regole ulteriori per i soggetti pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D. Lgs. 196/2003 e coordinare tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;

- impartire le disposizioni organizzative ed operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del D. Lgs. 196/2003, e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione ed integrazione dei dati;
- comunicare al titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 15

Modalità di integrazione con i Servizi

Al fine di realizzare l'integrazione tra i servizi, il Soggetto aggiudicatario è tenuto ad orientare la propria attività ai principi ispiratori della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 *"Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento"*, alle vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, alla Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*, alla Legge provinciale 23 Luglio 2010, n. 16 *"Tutela della salute in*

provincia di Trento” con riferimento all’art. 21 in merito all’integrazione socio sanitaria, nonché alle conseguenti modalità operative, organizzative e gestionali messe in atto dalla Comunità, e segnatamente con gli indirizzi del Piano Sociale di Comunità. Il Soggetto aggiudicatario s’impegna a perseguire l’integrazione con altre realtà che operano nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, per una migliore finalizzazione delle risorse rispetto all’evoluzione dei bisogni. Il Soggetto aggiudicatario collabora al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PAI, e a tal fine, nel rapportarsi con gli operatori dei Servizi sociali e sanitari, privilegia modalità che valorizzino l’integrazione delle competenze e dei ruoli.

Art. 16

Ampliamento ed integrazione del servizio affidato in gestione

Qualora durante la gestione del servizio dovesse sorgere la necessità di ampliare l’attività oggetto della presente convenzione, o integrarla con ulteriori prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste, quando sussistono motivate ragioni di opportunità e urgenza, possono essere affidate con apposito atto negoziale, al soggetto aggiudicatario nei limiti del 50% dell’importo originario ai sensi di quanto stabilito dall’art. 21 comma 2, lettera e) della Lp 23/1990. Il Soggetto aggiudicatario potrà provvedere, previa autorizzazione formale da parte della Comunità, all’erogazione di prestazioni non descritte nella presente convenzione, purché omogenee con la stessa e che non comportino oneri aggiuntivi o comunque siano riconducibili ai corrispettivi unitari definiti.

Art. 17

Responsabilità e copertura assicurativa

Obblighi assicurativi

1. Il soggetto aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente

appalto, espressamente solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Comunità, sia del soggetto aggiudicatario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. Il soggetto aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. A tale scopo il soggetto aggiudicatario si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni a persone, cose o animali.

5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose, persona e animali lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00.

6. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio.

7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro.

8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Comunità prima della stipulazione del contratto.

Art. 18

Controlli e verifiche

La Comunità svolge un'attività di vigilanza e controllo sull'andamento dell'attività oggetto della convenzione anche attraverso visite presso la struttura. L'attività di vigilanza e controllo è tradotta in apposite relazioni trasmesse per conoscenza anche al soggetto aggiudicatario. La Comunità può formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni. La Comunità si riserva inoltre la facoltà di controllare l'assolvimento dell'impegno del soggetto aggiudicatario, a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi e le prescrizioni di natura igienico – sanitaria di legge, nonché il contratto di lavoro di riferimento; allo scopo potrà richiedere al soggetto aggiudicatario tutta la documentazione necessaria. Oltre alle eventuali verifiche periodiche circa l'andamento dei servizi, il soggetto aggiudicatario redigerà e presenterà alla Comunità entro il 28 febbraio 2019 una relazione sull'attività complessiva svolta, sui risultati conseguiti, allegando un prospetto riassuntivo nel quale sarà riportato, ad esempio:

- il numero complessivo delle prestazioni giornalmente erogate, suddivise per tipologia di attività e di utenza che ne ha usufruito;
- il numero dei pasti consumati;
- il numero complessivo degli accessi al servizio di trasporto.

Art. 19

Corrispettivi

Per le prestazioni previste dalla presente convenzione la Comunità corrisponderà al soggetto aggiudicatario un corrispettivo pari ad **Euro 49.875,00** (quarantanovemilaottocentosettantacinque/00), comprensivo di ogni onere posto a

carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 20

Modalità di pagamento

La Comunità si impegna a liquidare al soggetto aggiudicatario il corrispettivo di cui al precedente art. 19 con una quota mensile rapportata al prezzo del contratto, entro 60 giorni dall'emissione della fattura elettronica, il Codice IPA da indicare in fattura è M9AZ49, salvo conguaglio al termine dell'esercizio sulla base della presentazione del consuntivo. Alla fattura elettronica mensile, con riferimento alle prestazioni rese nel mese precedente, dovrà essere allegato un prospetto analitico, da concordare con il Servizio socio assistenziale, recante per ogni singolo utente e per ogni giorno, la quantità delle prestazioni rese nel mese precedente. Il pagamento delle singole rate di corrispettivo sopra indicate è subordinato all'accertamento da parte del Servizio della corretta esecuzione del contratto. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della Comunità, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Comunità trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Comunità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di

stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 21, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il soggetto aggiudicatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 21

Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive del soggetto aggiudicatario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Comunità prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Comunità mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Comunità procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il soggetto aggiudicatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 22

Obblighi del soggetto aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi

	finanziari	
	Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
	modifiche. Il soggetto aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione	
	alla Comunità ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di	
	Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Art. 23	
	Obblighi in materia di legalità	
	1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto	
	aggiudicatario si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita	
	richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché	
	ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga	
	avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio	
	rappresentante, dipendente o agente.	
	2. Il soggetto aggiudicatario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto	
	che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente	
	clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il	
	subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Comunità ogni illecita	
	richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che	
	venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio	
	rappresentante, dipendente o agente".	
	Art. 24	
	Controversie	
	Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti	
		23

amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni. Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui sopra e fatte salve le competenze giurisdizionali del Giudice Amministrativo, queste verranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Comunità, un rappresentante del soggetto aggiudicatario e un terzo membro scelto di intesa tra i due arbitri. Per qualsiasi controversia non sanata è competente il foro di Trento.

Art. 25

Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni e qualora non sia stata concessa dalla Comunità un'eventuale proroga, verrà applicata la penale pari al 3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 4 si applicherà una penale massima di € 1.000,00.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il soggetto aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto aggiudicatario circa gli standard minimi di personale qualificato, fatto salvo l'obbligo a ripristinare le condizioni di convenzione, il corrispettivo per giornata di funzionamento (ottenuto dividendo il corrispettivo fissato per i giorni di funzionamento del Centro) sarà ridotto, limitatamente al periodo di permanenza

dell'inadempimento debitamente accertato, del 3 per mille per ogni unità di personale qualificato in meno rispetto ai minimi stabiliti.

Art. 26

Cause di risoluzione – Recesso

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:

- rilevante inadempimento del soggetto aggiudicatario, tale da compromettere i risultati dei servizi;
- frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Comunità per oltre sei mesi rispetto al termine fissato.
- violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, in quanto compatibili.

Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

2. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27

Durata

Il servizio ha la validità di 10 (dieci) mesi con inizio **dal 1 gennaio 2018 e**

scadenza il 31 ottobre 2018. In ragione dell'oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, per motivi relativi alla procedura di gara, la decorrenza verrà posticipata al primo giorno utile, ferma restando la durata complessiva del contratto.

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il soggetto aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti o condizioni o più favorevoli per la Comunità.

Art. 28

Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il soggetto aggiudicatario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Comunità.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al soggetto aggiudicatario.

4. Nel caso di integrazione del contratto, il soggetto aggiudicatario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente

convenzione, il soggetto aggiudicatario ha costituito una garanzia di Euro _____ (pari al 10% - _____ - del corrispettivo annuo richiesto, riferita alla durata della convenzione), garanzia fidejussione n. _____ emessa _____ in data _____. La garanzia resta vincolata fino allo svincolo operato dalla Comunità in seguito alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

Art. 29

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 30

Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Comunità si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal soggetto aggiudicatario, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate al soggetto aggiudicatario le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 31

Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della Comunità, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 32

Disposizioni di carattere fiscale

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente convenzione sono soggette al pagamento dell'IVA e pertanto si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131. Le parti dichiarano che la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, e articolo 1 lett. B) della Tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in quanto le operazioni riguardano prestazioni soggette ad Iva ai sensi del D.P.R. 633/1972.

Le parti dichiarano che la presente scrittura privata è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 nr. 642 – tabella allegato B nr. 27/bis – in quanto trattasi di ONLUS di cui all'articolo 17 D.Leg. 04/12/1997 nr. 460.

Art. 33

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Valle di Sole - Via 4 Novembre n. 4 – 38027 Malè.

Art. 34

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione, in

quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012

convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

PER LA COMUNITA'

PER LA COOPERATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- dott.ssa Cristina Rizzi -

- dott. Suighi Maurizio -

